

## Newsalert

### Energy

La modifica "in corsa" del nuovo meccanismo compensativo applicabile ai contratti di fornitura di energia elettrica 2014

Con il DL. 25 febbraio 2022 n. 13, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì ("*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*") cd. "Decreto Frodi") il Governo è nuovamente intervenuto sulla disciplina di revisione del prezzo di vendita dell'energia elettrica degli impianti a fonte rinnovabile, introducendo modifiche al testo del recente art. 16 del DL. 4/2022, pubblicato in GU solo il 26 gennaio scorso - non ancora convertito in legge e ora abrogato.

Nel citato Decreto Frodi (in seguito anche Decreto) all'art. 5 ("*Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili*") il legislatore di fatto riscrive *ex novo* la disciplina del cd. "meccanismo di compensazione a due vie" entrato in vigore solo il 27 gennaio u.s., e finalizzato alla riduzione dei cd. "extraprofitto", derivanti dall'inatteso incremento dei prezzi dell'energia. introducendo alcune sensibili modifiche al nuovo meccanismo, tese principalmente a ovviare (almeno in parte) alle forti critiche che avevano accompagnato l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Le principali novità e differenze rispetto alla disciplina di cui al decreto cd. *Sostegni Ter* possono essere così brevemente riassunte:

(a) è stato modificato l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina con riferimento agli impianti non incentivati.

Mentre l'art. 16 del Decreto *Sostegni Ter* si applicava a tutti gli impianti non incentivati a fonte solare, eolica, idroelettrica e geotermica sopra i 20 kv, la nuova norma stabilisce che gli impianti di queste tipologie e non beneficiari di incentivi sono soggetti al meccanismo solo se entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2010;

(b) è stato già individuato il meccanismo attraverso il quale i produttori interessati dovranno trasmettere i dati rilevanti al GSE. La norma stabilisce infatti che i produttori dovranno trasmettere - previa richiesta da parte del GSE - le informazioni necessarie per la finalità della nuova disciplina (secondo la disciplina di dettaglio che verrà emessa da ARERA)

sotto forma di un' autocertificazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

(c) la norma identifica direttamente (attraverso un rimando alla Tabella 1 allegata al nuovo Decreto) il minuendo per il calcolo del prezzo di riferimento (precedentemente individuato nella media dei prezzi orari zionali, rivalutata ISTAT, degli anni intercorsi fra l'entrata in esercizio dell'impianto e il 31 dicembre 2020 – con il limite degli impianti più risalenti per cui la data di decorrenza del periodo di riferimento era comunque fissata nel 1 gennaio 2010) e articola con maggior precisione il sottraendo.

Nella nuova formulazione tale secondo elemento di calcolo (il "prezzo di mercato") è individuato in modo diversificato:

- o per gli impianti soggetti all'ambito di applicazione della norma fotovoltaici eolici, geotermici e idroelettrici ad acqua fluente il prezzo di mercato in linea con quanto già previsto nel Decreto Sostegni, è individuato nel prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica o nel prezzo (e non più nel prezzo "medio") indicato nei contratti di vendita interessati.
- o per gli impianti soggetti alla disciplina e diversi dal punto precedente e dunque, pare di comprendere, solo per gli impianti idroelettrici a bacino o ad accumulo, il prezzo di mercato è stabilito *nella media aritmetica mensile* dei prezzi zionali orari di mercato ovvero il prezzo – e non più il prezzo medio - dei contratti di fornitura.

(d) La nuova formulazione della disciplina prevede poi, al nuovo 5 comma, una (opportuna) specificazione per quanto riguarda gli impianti soggetti a ritiro dedicato e, in particolare, quelli che godono dei prezzi minimi garantiti. Per tali impianti il legislatore ha infatti fatto salva la remunerazione annua pre-esistente, stabilendo che il Gse riconoscerà comunque ai produttori una remunerazione economica annua *"non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti"* ove previsti.

Per facilitare l'individuazione dell'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina (come riformata) l'art. 5 del DL 13/2022 fissa il 27 gennaio 2021 (data di entrata in vigore dell'art. 16 del Decreto Sostegni Ter) quale data di riferimento per l'individuazione dei contratti di fornitura soggetti alla disciplina. Il nuovo meccanismo di compensazione a due vie si applicherà infatti (in continuità con quanto stabilito dal Sostegni Ter) solo ai contratti di fornitura stipulati entro il 27 gennaio 2022.

## **In conclusione:**

- i. il periodo transitorio di applicabilità del meccanismo di compensazione a due vie non è mutato (lo stesso è destinato ad applicarsi dal 1 febbraio 2022 fino al termine dell'anno solare in corso);
- ii. rispetto al precedente ambito applicativo, sono stati esclusi gli impianti non incentivati entrati in esercizio dopo il 1 gennaio 2010;
- iii. è già stato individuato in sede normativa (senza attendere le disposizioni attuative di ARERA) il meccanismo per l'ottenimento in capo al GSE dei dati rilevanti ai fini di effettuare il calcolo di riferimento (elemento necessario con riferimento agli impianti non incentivati, rispetto ai quali il GSE non gode di fonti informative);
- iv. la formula di calcolo è stata resa più precisa (sia per la pre-individuazione del minuendo, sia per il distinguo quanto a valore del sottraendo, tra la diversa tipologia di impianti idroelettrici);
- v. sono stati salvaguardati gli interessi economici dei titolari degli impianti di piccole dimensioni che godono di ritiro dedicato e, in particolare, del meccanismo dei prezzi

minimi garantiti.

Salvo l'apprezzabile intervento di modifica della precedente disposizione normativa che ha comportato (i) l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina degli impianti non incentivati di più recente realizzazione, e (ii) la tutela degli introiti dei produttori già beneficiari di prezzi minimi garantiti, rimangono le perplessità di natura sistematica (già illustrate nella nostra newsletter pubblicata il 17 febbraio e disponibile a questo [link](#)) quanto alla legittimità del nuovo conferimento di competenze e poteri in capo al GSE e, più in generale, degli effetti distorsivi che la disciplina potrà in futuro produrre sul prezzo dell'energia.

---

## Contatti

### **Carola Antonini**

Socio - Chiomenti  
T. +39.02.72157.675  
carola.antonini@chiomenti.net

### **Elisabetta Mentasti**

Counsel - Chiomenti  
T. +39.02.721.571  
elisabetta.mentasti@chiomenti.net